



Comune di Torre de' Roveri

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

AREA ATTREZZATA PER CANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 7 del 01.02.2021

ART. 1 - OGGETTO

In forza di delibera di Giunta comunale n. 75 del 28.09.2020 il Comune di Torre de' Roveri ha istituito l'area addetta a sgambatura cani (più brevemente "area cani") sita in Via Leonardo da Vinci e adiacente alla Piattaforma ecologica, ove gli animali possono muoversi e correre liberamente, sotto la personale responsabilità dei padroni/conduttori.

Per tale area valgono le disposizioni prescritte dal presente Regolamento.

ART. 2 – ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura sono stabiliti con apposito provvedimento amministrativo della Giunta comunale.

L'amministrazione può, altresì, consentire l'apertura dell'area per manifestazioni e/o iniziative legate agli animali oppure la chiusura della stessa per ragioni di sicurezza.

Art. 3 - SICUREZZA

L'area cani è da considerarsi area di servizio pubblico comunale, dedicata esclusivamente alla sgambatura e socializzazione degli animali e, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del servizio, l'accesso è riservato ai proprietari/detentori/conduttori ed ai loro cani.

Art. 4 - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

E' vietato l'ingresso ai cani non sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie nonché agli animali affetti da patologie contagiose.

Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA

I proprietari/detentori/conduttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area. Il cane così condotto potrà essere lasciato libero unicamente previa chiusura del cancello di accesso e soltanto previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza.

Art. 6 – IGIENE DEI LUOGHI

I proprietari/detentori/conduttori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi/deiezioni prodotti dai cani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. La raccolta degli escrementi/deiezioni dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta in involucro richiudibile e il suo deposito negli appositi contenitori collocati in prossimità dell'area.

Art. 7 - OBBLIGO DI VIGILANZA

I proprietari/detentori/conduuttori sono obbligati a vigilare costantemente sui rispettivi animali in modo da evitare qualsiasi rischio per l'incolumità di altri animali, persone e cose.

I proprietari/detentori/conduuttori sono, altresì, sempre responsabili del controllo e della conduzione dell'animale, rispondendo sia civilmente che penalmente per i danni e/o lesioni che l'animale provochi a sé stesso nonché altri animali, persone e/o cose all'interno dell'area cani.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al buon senso e finalizzati al benessere degli animali presenti nell'area. Sono, pertanto, vietati giochi pericolosi tra gli animali, così come ogni forma di competizione.

E' vietato introdurre biciclette, palloni e/o altri giochi all'interno dell'area cani.

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree è svolta dal servizio di Polizia Locale. Il personale del Servizio Veterinario dell'ATS svolge le funzioni di vigilanza per quanto di competenza.

Art. 8 - ALIMENTI

All'interno dell'area è vietato consumare cibo.

Art. 9 - VIOLAZIONI

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal regolamento di polizia urbana.

Art. 10 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente disciplinare, si rimanda alle previsioni di cui alla vigente normativa di settore.